

Norme & Tributi

Fattori e minimi esclusi dall'invio dell'esterometro

ADEMPIMENTI

La conclusione in base alla regola di esonero dalla fattura elettronica

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Lo slittamento del termine di presentazione dell'esterometro al 30 aprile per tutti i contribuenti e per i cosiddetti «facilitatori» che operano come marketplace al 31 maggio consente agli operatori e al fisco di definire meglio l'ambito soggettivo e oggettivo dell'adempimento. In effetti, l'individuazione del perimetro operativo dell'obbligo ha come conseguenza le scelte delle modalità di trasmissione dei dati e l'estrazione degli stessi dai gestionali.

La ricostruzione del perimetro soggettivo di operatività dell'esterometro presenta ad oggi ancora dei margini di dubbio. L'incertezza deriva dall'utilizzo, ai fini dell'individuazione dei contribuenti obbligati, della locuzione «soggetti passivi», contenuta al comma 3-bis dell'articolo 1 del Dlgs 127/2015. Tale disposizione si limita, infatti, a richiamare i soggetti passivi di cui al precedente comma 3, il quale non solo impone l'obbligo di fattura per le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, ma esclude espressamente dalla fatturazione elettronica i contribuenti minimi e quelli forfettari. Non è chiaro, in pratica, se debbano intendersi obbligati tutti i soggetti passivi di imposta, compresi quindi i minimi e forfettari, o solo quelli tenuti all'adempimento della fatturazione elettronica.

Solamente in via interpretativa si può cercare di arrivare a una soluzione che contemperi da un lato il dato normativo e, dall'altro, la finalità della disposizione, che è quella di contrastare l'evasione. Le posizioni assunte

sinora dall'agenzia delle Entrate, con la pubblicazione delle risposte a Faq della consulenza giuridica 8 del 7 febbraio 2019 e l'interpello 67 datato 26 febbraio hanno contribuito solo parzialmente a chiarire il quadro.

Più in particolare, tenuti all'invio sono i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Sono esclusi i soggetti identificati in Italia: al riguardo proprio la risposta fornita con l'interpello 67/E/2019 sembra potere meglio chiarire il quadro di riferimento, in quanto l'Agenzia sottolinea come l'adempimento sia posto a carico solamente dei contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Non è stato quindi effettuato un richiamo, come nella norma, ai soggetti passivi ma si parla solamente di residenti e stabiliti i quali, sempre partendo dal dato normativo, costituiscono i contribuenti obbligati alla fatturazione elettronica. Da ciò si può desumere, in attesa di una posizione ufficiale, che sono esclusi dall'esterometro tutti i soggetti non tenuti alla e-fattura, e quindi anzitutto i contribuenti forfettari e in regime di vantaggio. Inoltre, in tale esclusione potrebbero essere ricompresi anche gli operatori sanitari, per i quali nel 2019 vi è un divieto ad emettere fatture elettroniche, le associazioni sportive dilettantistiche e gli imprenditori agricoli.

Ulteriore esclusione riguarda, sul piano oggettivo, in virtù del principio dello «once only», i dati delle operazioni documentate con bolletta doganale o di quelle transitate attraverso il sistema Otello per il tax free shopping. Analoga esclusione per operazioni per le quali è stata emessa e-fattura: ad esempio nei confronti di un identificato a cui la fattura è stata inviata utilizzando il codice convenzionale a sette zeri oppure inviando allo Sdi l'e-fattura con il codice a sette icse e, quindi, in questo secondo caso avendo già adempiuto all'esterometro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PUNTI CHIAVE

- L'ESTEROMETRO**
Comunicazione trasmessa telematicamente e contenente i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato
- LE TEMPSTICHE**
L'esterometro deve essere inviato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione (registrazione) comprovante l'operazione. Per le operazioni di gennaio, febbraio e marzo 2019 la trasmissione andrà effettuata entro il 30 aprile 2019. Per gli operatori del marketplace elettronico le operazioni di marzo ed aprile 2019 vanno trasmesse entro il 31 maggio 2019
- I SOGGETTI OBBLIGATI**
Tutti i soggetti passivi, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, ed obbligati all'emissione di fattura elettronica in formato strutturato Xml attraverso lo Sdi
- I SOGGETTI ESCLUSI**
In attesa di ulteriori chiarimenti dell'agenzia delle Entrate, dovrebbero risultare non tenuti all'adempimento tutti i contribuenti non obbligati all'e-fattura, e quindi:
 - soggetti identificati
 - contribuenti minimi e forfettari
 - operatori sanitari
 - associazioni sportive dilettantistiche
 - imprenditori agricoli
- LE OPERAZIONI ESCLUSE**
Non devono essere necessariamente comunicati con l'esterometro (anche se si rientra tra i contribuenti tenuti al suo invio) i dati delle operazioni:
 - documentate con bolletta doganale o con fattura elettronica
 - relative al tax free shopping e transitate dal Sistema doganale Otello

Stp lecita anche se il socio è unico

Angelo Busani

PROFESSIONISTI

Nota del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti

La società tra professionisti può essere costituita anche da un unico socio (oppure può diventare un unico socio nel corso della sua vita): lo afferma il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti in una nota (prot. PO 14/2019) del 14 febbraio 2019, nella quale si sottolinea che, ovviamente, l'unico socio di una Stp altro non può essere che un professionista esercitante la professione il cui esercizio è specificato nella clausola dello statuto della Stp che delinea l'oggetto sociale.

In passato il Cndcec aveva tentennato sul punto; in particolare, argomentando dal fatto che, secondo la legge 183/2011 (la quale ha consentito la costituzione delle Stp nel nostro ordinamento), l'attività professionale dedotta nell'oggetto sociale deve essere esercitata in via esclusiva da parte dei soci e la denominazione sociale deve esprimere con chiarezza l'indicazione che si tratta della denominazione di una società tra professionisti, vale a dire di società costituita per l'esercizio «in forma associata» della professione, il Cndcec non aveva mostrato favore alla possibilità che la Stp potesse configurarsi senza una pluralità di soci (circolare n. 32/IR del 12 luglio 2013 e nota prot. PO 158/2013 del 22 luglio 2013).

In ambito notarile, invece, l'idea di una Stp unipersonale è stata sempre valutata con prognosi benigna.

Inoltre del Triveneto, nella loro massima Q.A.5, ad esempio, avevano osservato che seppure sia vero che la Stp è preordinata all'esercizio in forma collettiva di un'attività professionale, tuttavia un'interpretazione restrittiva, diretta a escludere la facoltà di costituire una società professionale ove non vi sia una pluralità di soci, «è da rifiutare per ragioni di ordine sistematico, essendo senza limiti il richiamo ai modelli societari utilizzabili per realizzare una Stp, dunque senza alcuna esclusione di quelli «unipersonali»».

A ruota di quest'ultimo orientamento si sono registrati poi almeno due interventi del Consiglio nazionale del Notariato (il Quesito d'impresa n. 704-2013/1 e lo Studio d'impresa n. 224-2014/1) nei quali, in sostanza, si è osservato che:

a) seppure la Stp unipersonale potrebbe apparentemente sembrare un controsenso, in quanto la disciplina delle Stp nasce proprio con lo scopo di agevolare l'esercizio collettivo delle attività professionali, ciò non esclude, però, che anche il singolo professionista possa avere interesse a costituire una società unipersonale, con lo scopo di usufruire della limitazione di responsabilità prevista per tale tipo di enti (fermo poi restando il tema della responsabilità individuale del professionista, sia pur socio di una società con responsabilità limitata, per le manovre commesse nell'esercizio della sua professione);

b) si deve, poi, dare conto del fatto che nella legge 183/2011 (istitutiva delle Stp) mancano disposizioni specifiche che impongano il carattere pluripersonale della Stp e che la stessa legge consente espressamente di utilizzare i modelli della Spa e della Srl, le quali possono essere costituite anche in forma individuale.

Non sembrano, pertanto, sussistere divieti normativi alla costituzione di una Stp unipersonale, laddove il modello societario prescelto lo consenta. In sostanza, il dato letterale rappresentato dal fatto che le Stp siano società «tra professionisti» non sembra in alcun modo impedire - compatibilmente con il tipo societario adottato - il ricorso allo schema societario da parte del singolo professionista in forma di società unipersonale.

—A.Bu.

Donazione esente se la nuda proprietà ha diritto di voto

AZIENDE FAMILIARI

La distribuzione utili può restare un potere dell'usufruttuario

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

Non si paga l'imposta di donazione se si stipula un contratto di donazione avente a oggetto la quota di controllo di una società a responsabilità limitata e il donante si riserva l'usufrutto, ma attribuendo al nudo proprietario ogni diritto di voto in assemblea, tranne quello da esprimere in sede di deliberazione di distribuzione dell'utile di esercizio, che il donante si riserva.

È quanto deciso dalla Ctr Lazio (sezione 16) con la sentenza 186 del 22 gennaio 2019. Al giudizio della Ctp di Roma, prima, e poi della Commissione regionale è giunto il caso di una donazione, dal padre ai due figli pro indiviso, della nuda proprietà della quota rappresentativa dell'intero capitale sociale di una Srl.

Il padre donante si era riservato l'usufrutto (per sé e, dopo di sé, a favore della moglie) consistente nel diritto di percezione del dividendo e nel diritto di voto esprimibile con riguardo alla deliberazione di distribuzione dell'utile di esercizio. Ogni altro diritto di voto era stato invece attribuito alla comunione dei figli nudi proprietari, vale a dire: nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, nelle deliberazioni di nomina delle cariche sociali, nelle deliberazioni di attribuzione del compenso agli amministratori, nelle deliberazioni concernenti modifiche statutarie o operazioni straordinarie.

La donazione era stata stipulata nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990 per l'ottenimento dell'agevolazione consistente nell'esclusione del-

l'applicazione dell'imposta di successione:

a) la donazione aveva per oggetto una quota «di controllo» della società (per tale intendendosi, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 del Codice civile una quota che abbia la correlazione con almeno il 50,01 dei voti esprimibili nell'assemblea di bilancio);

b) il donatario si era impegnato a mantenere il controllo per almeno un quinquennio.

L'agenzia delle Entrate aveva contestato che nel caso in esame la donazione avesse per oggetto una quota «di controllo» della società in questione, stante l'usufrutto residuo in capo al padre donante (e al correlato diritto di voto inerente le deliberazioni di riparto dell'utile di esercizio).

La sentenza di Ctr Lazio si rende pertanto interessante perché è quotidiana, nella vita professionale, l'osservazione di situazioni nelle quali l'imprenditore che si determina al passaggio generazionale dell'azienda di famiglia, vuole in qualche maniera, mantenerne una sua ingerenza.

Secondo, dunque, la Ctr Lazio nel caso osservato è da ravvisare «assolutamente la fattispecie di controllo stabilito dall'articolo 2359 comma 1, n. 1» del Codice civile in quanto viene permesso «ai soci nudi proprietari di esprimere la totalità dei voti in assemblea ordinaria e straordinaria su ogni materia, con una sola limitata eccezione (ripartizione degli utili)». È infatti di tutta evidenza che i poteri conferiti attribuiscono in maniera piena e determinante la facoltà di gestire, dirigere e controllare la società le cui quote sono state oggetto di donazione. All'usufruttuario residua infatti solo una limitata «sfera di influenza» relativa «esclusivamente alle delibere inerenti la ripartizione dell'utile, senza avere facoltà di esprimersi neanche sul bilancio di esercizio da cui detto utile trae origine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eredità cross-border con l'incognita della legge applicabile

SUCCESSIONI

Il Regolamento Brussels IV non risolve tutti i problemi dei diversi regimi locali

Alessandro Galimberti

Nonostante il Regolamento europeo sulle successioni (650/2012 Brussels IV, in vigore da agosto 2015 ma non recepito da Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca) e l'entrata in vigore, il 29 gennaio scorso, del Regolamento sui regimi patrimoniali tra coniugi e del partenariato civile, l'eredità cross-border continua a presentare grandi problemi di gestione. A rendere di estrema attualità il tema non sono solo i numeri (oltre 500mila italiani sono di fatto domiciliati oltremare, altrettanti sparsi per l'Europa, e decine di migliaia di stranieri con asset importanti sono oggi «attenti» in Italia), ma soprattutto le oggettive difficoltà di integrazione di sistemi giuridici e di interoperatività delle norme.

Se ne è parlato ieri a Milano in un convegno internazionale organizzato da Step / Cross border estate e ospitato da Dla Piper, un confronto operativo tra giuristi italiani, britannici, svizzeri, del Principato di Monaco e una rappresentanza del Notariato italiano. I principali problemi di gestione pratica delle successioni cross-border, soprattutto in materia immobiliare, riguardano la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, i documenti ri-

conosciuti, in un contesto di sistemi giuridici non sovrapponibili, non solo per la storica bipartizione common/civil law, ma anche per l'incalzare della tradizione della Sharia, a sua volta sunita o scita. A cascata i temi toccano le definizioni, a cominciare dal significato dell'«anglicismo «estate», dalla libertà e capacità testamentarie, alla differenza di regimi (la «legittima» per esempio non è prevista in UK) e di condizioni (l'«accettazione» è una prerogativa italiana). Quando poi, nel caso di successione «attiva» su più paesi, si verificano conflitti tra sistemi legali, scatta l'armonizzazione di Brussels IV (che però esclude le isole britanniche e la Danimarca), che considera la successione nel suo insieme e con riguardo alla localizzazione dei beni, individua un'unica autorità, un'unica legge e il mutuo riconoscimento delle decisioni.

Regole, queste, che governano la trasmissione ereditaria - ma non gli aspetti fiscali, che viaggiano su un binario separato - e che però possono essere «prevenute» con una pianificazione fatta per tempo per permettere - tra l'altro - al disponente anche la scelta della legge applicabile. Con effetti collaterali tutt'altro che insignificanti, considerato per esempio che l'italianissimo istituto della «legittima» può essere disapplicato (scegliendo un altro regime normativo), poiché l'articolo 565 del codice civile non è considerata dal regolatore una norma di «ordine pubblico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

8 marzo 2019 presso **Grand Hotel Dino** C.so Garibaldi, 20 - 28831 Baveno (VB)

CONVEGNO ANACI NAZIONALE
I RAPPORTI DI DEBITO E DI CREDITO NEL CONDOMINIO

VII CONVEGNO GIURIDICO *Alle Radici della Norma*

7.00 Apertura iscrizioni

9.15 Saluti di *Presidente Nazionale ANACI*
Presidente Ordine degli Avvocati di Verbania

Moderatore del convegno **Francesco Burrelli** - *Presidente Nazionale ANACI*

9.30 RELAZIONE **La pignorabilità del conto corrente del condominio**
> **Roberto Triola** - *Già Presidente della II Sezione della Corte di Cass.*

10.00 APPROFONDIMENTO **Il soggetto debitore verso i terzi ed i rapporti di debito /credito del condominio**
> **Antonio Scarpa** - *Magistrato presso la Corte di Cassazione*

Moderatori di questo approfondimento
> **Andrea Finizio** - *Segretario Nazionale ANACI*
> **Edoardo Riccio** - *Coordinatore Giuridico CSN ANACI*

11.45 CONFRONTO
• Il Fondo speciale per far fronte ai debiti del condominio
• Il Rendiconto e sua derogabilità
> **Gian Vincenzo Tartorici** - *Direttore CSN ANACI*
> **Marina Figini** - *Coordinatore Giuridico CSN ANACI*

Introduzione delle problematiche a cura di > **Andrea Garbo** - *Segretario del CSN ANACI*

12.45 **Il reato di appropriazione indebita ed i requisiti di onorabilità della professione di amministratore condominiale.**
> **Giulio Benedetti** - *Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano*

13.00 PAUSA PRANZO

15.00 RELAZIONE **La natura giuridica del patrimonio del Condominio**
> **Ugo Carnevali** - *Prof. Ordinario Emerito di Istituzioni di Diritto privato, Univ. degli Studi di Milano*

15.30 APPROFONDIMENTO **La ripartizione delle spese e la riscossione dei contributi**
> **Gian Andrea Chiesi** - *Mag. addetto all'uff. del Massimario e del Ruolo presso la Corte di Cass.*

17.00 **Presentazione dello studio sullo stato della stabilità degli edifici in Italia**

17.45 RELAZIONE **Il ricorso del condominio al finanziamento esterno per la gestione di parti e servizi comuni**
> **Roberto Amagliani** - *Ordinario di Diritto Privato presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro*

18.15 CONFRONTO **La confusione tra il patrimonio del condominio ed il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini**
> **Giacomo Rota** - *Magistrato presso il Tribunale di Milano*
A Confronto con il Centro Studi Nazionale ANACI

19.00 FINE LAVORI

Avvocati 8 CFP (1 per ogni ora)
Architetti 8 CFP (1 per ogni ora)
Ingegneri 6 CFP (per il seminario)
Commercialisti 8 CFP (per il seminario)
Geometri 3 CFP (per il seminario)

PATROCINIOORDINI PROFESSIONALI








